



CR

PERSONE E UFFICI

seguici su   

cerca nel sito...



MENU



# LEGGI e REGOLAMENTI

[naviga nell'argomento](#) ▼

## Indice:

L.R. n. 21/2016

TITOLO I

CAPO I

Art. 1

---

Art. 2

---

Art. 3

---

Art. 4

---

TITOLO II

CAPO I

Art. 5

---

CAPO II

Art. 6

---

CAPO III

Art. 7

---

Art. 8

---

CAPO IV

Art. 9

---

Art. 10

---

Art. 11

---

CAPO V

Art. 12

---

Art. 13

---

TITOLO III

CAPO I

Art. 14

---

Art. 15

---

Art. 16

---

Art. 17

---

Art. 18

---

Art. 19

---

Art. 20

---

TITOLO IV

CAPO I

Art. 21

---

CAPO II

Art. 22

---

Art. 23

---

Art. 24

---

CAPO III

Art. 25

---

---

CAPO IV

Art. 26

---

Art. 27

---

---

CAPO V

Art. 28

---

---

CAPO VI

Art. 29

---

Art. 30

---

Art. 31

---

---

CAPO VII

Art. 32

---

---

CAPO VIII

Art. 33

---

Art. 34

---

Art. 35

---

---

CAPO IX

Art. 36

---

---

CAPO X

Art. 37

---

Art. 38

---

Art. 39

---

---

CAPO XI

Art. 40

---

Art. 41

---

Art. 42

---

CAPO XII

Art. 43

---

Art. 44

---

CAPO XIII

Art. 45

---

Art. 46

---

Art. 47

---

TITOLO IV BIS

CAPO I

Art. 47 bis

---

TITOLO V

CAPO I

Art. 48

---

Art. 49

---

Art. 50

---

Art. 51

---

Art. 52

---

Art. 53

---

TITOLO VI

CAPO I

Art. 54

---

Art. 55

---

Art. 56

---

TITOLO VII

CAPO I

Art. 57

---

Art. 58

---

CAPO II

Art. 59

---

Art. 60

---

Art. 61

---

CAPO III

Art. 62

---

Art. 63

---

Art. 64

---

CAPO IV

Art. 65

---

Art. 66

---

Art. 67

---

Art. 68

---

Art. 69

---

Art. 69 bis.

---

---

## TITOLO VIII

### CAPO I

Art. 70

---

---

## TITOLO IX

### CAPO I

Art. 71

---

Art. 72

---

Art. 73

---

Art. 74

---

Art. 75

---

Art. 76

---

Art. 77

---

Art. 78

---

Art. 79

---

Art. 80

---

Art. 81

---

Art. 82

---

Art. 83

---

Art. 84

---

Art. 85

---

---

## TITOLO X

### CAPO I

Art. 86

---

Art. 87

---

Art. 88

---

Art. 89

---

Art. 90

---

Art. 91

---

Art. 92

---

Art. 93

---

Art. 94

---

---

## TITOLO XI

### CAPO I

Art. 95

---

Art. 96

---

Art. 97

---

Art. 98

---

Art. 99

---

Art. 100

---

Art. 101

---

Art. 102

---

Art. 103

---

Art. 104

---

---

## TITOLO XII

### CAPO I

Art. 105

---

[Art. 106](#)

---

[Art. 107](#)

---

[Art. 108](#)

---

[Art. 109](#)

---

---

## TESTO COORDINATO

### TESTO STORICO

Formato stampabile:

[HTML](#) - [DOC](#)

Visualizza:

▾

[Sommar](#)io - [Lista](#) - [Ricerca](#)

## [Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21](#)

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

---

**Fonte:** [NUMERO 56 - 14 DICEMBRE 2016](#)

**Allegati:** [ALLEGATO A](#)  
[ALLEGATO B](#)  
[ALLEGATO C](#)  
[ALLEGATO D](#)  
[ALLEGATO E](#)  
[ALLEGATO F](#)  
[ALLEGATO G](#)



ALLEGATO H

ALLEGATO I

ALLEGATO J

- Materia:**
- 230.01 - Organizzazione turistica
  - 230.02 - Turismo ed industria alberghiera
  - 230.03 - Professioni turistiche
  - 170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
  - 130.01 - Comuni e Province
  - 130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
  - 240.04 - Cooperazione

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

ITER DELLA LEGGE

---

### Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
- 2 Articolo 69 bis aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016
- 3 Titolo IV bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
- 4 Articolo 47 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
- 5 Parole aggiunte all' Allegato H da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017
- 6 Gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I della presente legge sono stati sostituiti con i corrispondenti allegati del DPR. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

*(Oggetto)*

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' [articolo 4, primo comma, n. 10](#)), [della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#) ( [Statuto](#) speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale.

## **Art. 2**

*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della [legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26](#) (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con la presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell'offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell'organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi.

## **Art. 3**

*(Promozione turistica integrata)*

1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali.

2. Gli obiettivi del sistema turistico integrato di cui al comma 1 sono, in particolare, quelli di:

- a) allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune;
- b) presentare la Regione Friuli Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico;
- c) ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati;
- d) incrementare l'efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili;
- e) promuovere l'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico;
- f) migliorare la qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione

dell'accoglienza.

**3.** Gli obiettivi di cui al comma 2 sono delineati nell'ambito di una strategia integrata del sistema turistico regionale che si esplica anche nella redazione di un piano del turismo che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare.

## **Art. 4**

*(Turismo accessibile)*

**1.** In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

**2.** Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia di cui alla [legge regionale 25 settembre 1996, n. 41](#) (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

**3.** Non è consentito impedire alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

## **TITOLO II**

### **ENTI E SOGGETTI**

#### **CAPO I**

### **COMPETENZE DELLA REGIONE**

## **Art. 5**

*(Competenze della Regione)*

**1.** La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso:

- a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici;
- b) l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;
- c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale;
- e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla [legge regionale 25 giugno 1993, n. 50](#) (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa.

## **CAPO II**

### **PROMOTURISMOFVG**

#### **Art. 6**

*(PromoTurismoFVG)*

1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

## **CAPO III**

### **COMPETENZE DEI COMUNI**

#### **Art. 7**

*(Competenze dei Comuni)*

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.

2. In particolare i Comuni:

- a) gestiscono, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, in conformità alla [legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3](#)

(Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al [decreto legislativo 59/2010](#) , le procedure relative all'avvio e all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari;

**b)** svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di agenzie di viaggio e turismo, strutture ricettive turistiche e stabilimenti balneari;

**c)** possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;

**d)** svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo.

### **Note:**

1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 45/2017

2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

## **Art. 8**

*(Uffici di informazione e accoglienza turistica)*

**1.** Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell' [articolo 5 bis, comma 4, lettera e\), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50](#) (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.

**2.** Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.

**3.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.

### **Note:**

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 45/2017

## CAPO IV

### ASSOCIAZIONI PRO LOCO

#### Art. 9

*(Pro loco e Comitato regionale UNPLI)*

1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.
2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

#### Art. 10

*(Albo regionale delle associazioni Pro loco)*

1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:
  - a) previsione nello **statuto** del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;
  - b) previsione nello **statuto** della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento;
  - c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività.
2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).
3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.

4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all' [articolo 28 della legge regionale 2/2002](#) alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.

## **Art. 11**

*(Contributi)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

- a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;
- b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;
- c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.

1 **bis.** Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.

2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

### **Note:**

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016
- 2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
- 3 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
- 4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017

## **CAPO V**

### **CONSORZI TURISTICI E RETI D'IMPRESA**

## **Art. 12**

*(ConSORZI turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)*

1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l'elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

### **Art. 13**

*(Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)*

1. La Regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici ai sensi dell'articolo 70.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**

#### **CAPO I**

### **DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**

### **Art. 14**

*(Definizione)*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.

2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.

3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di



agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.

4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' [articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#) , nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#) , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.

5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6. Qualora l'attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l'esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al [titolo VIII della legge regionale 2/2002](#) , deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

## **Art. 15**

*(Obblighi del titolare)*

1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:

a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al [decreto legislativo 79/2011](#) ;

b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;

c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane.

2. Il titolare invia annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.

## **Art. 16**

*(Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)*

1. Le aperture stagionali dell'agenzia di viaggio e turismo non possono essere inferiori a quattro mesi nel corso dell'anno solare.

2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di

comprovati motivi.

**3.** L'assenza del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi.

**4.** La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.

## **Art. 17**

*(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)*

**1.** L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

**2.** La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all' [articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' [articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) ), in conformità alla [legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3](#) (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al [decreto legislativo 59/2010](#) .

**3.** La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla [legge regionale 3/2001](#) , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.

**4.** La SCIA, in particolare, indica:

- a)** la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
- b)** la sede legale e la sede operativa;
- c)** le generalità del direttore tecnico;

- d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
  - e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
  - f) la data prevista per l'inizio dell'attività.
5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al [decreto legislativo 79/2011](#) e l'avvenuto pagamento del premio.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

## **Art. 18**

*(Associazioni senza scopo di lucro)*

1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
  - b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
  - c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
  - d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' [articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'articolo 14; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

## **Art. 19**

*(Sanzioni amministrative)*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45.
3. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
4. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 16, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 20.
6. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza del direttore tecnico comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
8. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

**Art. 20**

*(Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)*

1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
  - a) qualora l'attività esercitata non sia di agenzia di viaggio e turismo come dichiarato nella SCIA;